TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice unico, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. …del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2021 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche

tra

G.L. (C.F. (...)) elettivamente domiciliata in Novara …presso lo studio dell'avv. …che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo

Attrice

e

E.G. (C.F. (...)) elettivamente domiciliato in Milano, via …presso lo studio dell'avv. …che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: mantenimento figlio - spese straordinarie.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.L. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, l'ex marito E.G. chiedendone, previo accertamento della sussistenza dell'obbligo del convenuto di concorrere al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute per l'iscrizione del figlio A. all'Università Bocconi di Milano, la condanna al pagamento di tasse e contributi di iscrizione alla predetta università con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018 e di tutte le spese connesse a detta iscrizione (viaggio studio presso l'Università di Calgary e le polizze

annuali Pluriattiva Infortuni e QuiSicuraSalute) quantificate in Euro 13.268,19 pari al 50% delle somme sostenute sino a quel momento in via esclusiva dall'attrice.

Parte attrice, a tal fine, ha allegato di essere separata dal sig. E.G. dal 16.9.1997 allorchè questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale e che con sentenza n. 255 del 11-18/10/2001, passata in giudicato, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto, in capo a E.G., l'obbligo di mantenimento del figlio A. (allora minorenne) mediante corresponsione alla madre della somma di L. 750.000 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive; che il figlio A., conseguito il diploma nel giugno 2016, si era determinato a iscriversi alla facoltà di medicina; che tuttavia non essendo riuscito a superare i test di ingresso si era iscritto alla facoltà di biotecnologie presso l'Università del Piemonte Orientale; che nel frattempo A. aveva sostenuto i test d'ingresso all'Università Bocconi e, superatili, si era iscritto, con il consenso di entrambi i genitori, alla facoltà di Economia e Management; che ella per il primo anno di università aveva sostenuto un esborso di Euro 12.189,00 e per il secondo anno un esborso di Euro 12.324,00 a titolo di tasse di iscrizione e contributi; che A. avrebbe frequentato da settembre a dicembre 2019 i corsi presso l'Università di Calgary come previsto dal piano di studi e che per tale periodo di studio all'estero ella aveva già sostenuto esborsi per Euro 336,40 in favore di UCalgary Residence, Euro 1.142,39 per i biglietti aerei a/r; Euro 350,00 per la polizza pluriattiva infortuni ed Euro 195,00 per la polizza quisalute; che tra gli ex coniugi erano sorte contestazioni sulle predette spese in quanto il convenuto aveva negato di avere prestato il proprio consenso rifiutando di concorrente alla predetta spesa. Con la seconda memoria istruttoria parte attrice ha dato atto dell'avvenuta iscrizione del figlio, conseguita la laurea triennale, al corso di laurea magistrale in amministrazione, finanza aziendale e controllo presso la medesima università privata e degli ulteriori esborsi sostenuti per la prosecuzione del corso di studi.

Si è costituito in giudizio E.G. concludendo nel merito per il rigetto della domanda attorea di cui ha contestato la fondatezza. In particolare il convenuto ha allegato di non avere mai prestato il proprio consenso all'iscrizione del figlio all'Università Bocconi di Milano, ma di avere immediatamente segnalato alla ex moglie di non essere disponibile a concorrere alla spesa per un'università privata offrendosi, tuttavia, di contribuire nei limiti delle proprie capacità e suggerendo soluzioni alternative, quali la corresponsione del 50% della retta universitaria della corrispondente università statale. Con la terza memoria istruttoria il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice non ricorrendo il requisito della convivenza del figlio maggiorenne non autosufficiente con la madre, ritenuto presupposto per affermare la legittimazione attiva dell'ex coniuge.

La causa è stata istruita mediante prova per testi e all'udienza dell'11.11.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a G.L., sollevata dalla difesa del convenuto con la memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. sul presupposto che, non sussistendo il requisito della convivenza del figlio A. con la madre nel momento in cui le spese per cui è causa sono sostenute, fosse mancante il presupposto fondante la legittimazione attiva di quest'ultima.

Parte attrice ha fatto valere in giudizio il diritto al rimborso della quota del 50% di spese straordinarie dalla stessa anticipate e direttamente sostenute, ancorché a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, circostanza che deve ritenersi pacifica.

La circostanza che il figlio A. abbia spostato la propria residenza a M. dove frequenta l'università non fa venire meno, di per sé, la legittimazione attiva della madre che è il soggetto che ha corrisposto le spese per intero (e pertanto non solo per la sua quota del 50%) maturando un diritto di credito, oggetto di domanda di accertamento e presupposto che legittima l'azione in via di regresso nei confronti dell'ex coniuge - obbligato, in virtù di pronuncia di divorzio, a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% - per ottenere il rimborso delle somme anticipate.

Al riguardo va osservato che trattasi di legittimazione concorrente, che il genitore di figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, può esercitare iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta giudiziale, anche nel caso in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, non venendo, comunque, meno il requisito della coabitazione, qualora l'abitazione familiare rimanga, in concreto, un punto di riferimento stabile, al quale fare sistematicamente ritorno ogniqualvolta gli impegni di studio glielo consentano (cfr. Ca.. 27.5.2005 n. 11320 ed in ultimo, Cass. Civ. sez. I , 31.12.2020 n.29977).

A ciò si aggiunga che la legittimazione attiva della madre trova fondamento nella sentenza di divorzio mentre non risulta che il convenuto abbia mai chiesto, raggiunta la maggiore età da parte del figlio A., una modifica delle condizioni di divorzio per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.

Oggetto del presente giudizio è la richiesta di ripetizione della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'attrice per la frequentazione, da parte del figlio A., dell'Università Bocconi di Milano. A fondamento della domanda parte attrice invoca l'obbligo dell'ex coniuge di contribuire, per la quota di metà, al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio, sancito dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Novara in data 11.10.2001.

Va premesso che deve ritenersi pacifico come le spese scolastiche relative a tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici non necessitino di alcun preventivo accordo tra i genitori ma, nel caso di specie, vengono in considerazione le spese sostenute dall'attrice per l'iscrizione di A. all'Università Bocconi di Milano, rinomato ateneo privato. Trattasi dunque di spese straordinarie per le quali è necessario un preventivo accordo tra i genitori; infatti stante l'onerosità di tali percorsi di studio, la parte che chiede il rimborso degli importi anticipati, deve fornire la prova della effettiva esistenza del preventivo consenso prestato dalla controparte, non essendo sufficiente né la mera informazione, né un consenso genericamente presunto.

Nel caso in esame, parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza di un previo accordo con il convenuto su tali spese come dimostra il fatto stesso che nell'atto introduttivo viene dato atto dell'esistenza di contestazioni insorte tra le parti proprio sulle spese da sostenere per l'iscrizione del figlio A. all'università Bocconi quale circostanza che ha determinato l'instaurazione del presente giudizio.

Anche la documentazione versata in atti dal convenuto e in relazione alla quale nessun tipo di contestazione è stata sollevata dall'attrice dimostra che nessun preventivo accordo era stato raggiuto dagli ex coniugi circa tali spese.

Nel resoconto "spese G. anno 2018" trasmesso dall'attrice al convenuto si fa espressamente riferimento alle "spese Bocconi oggetto di contenzioso" e parimenti nella mail del 25.3.2019 inviata dal convento alla L. avente ad oggetto "riscontro spese anno 2018 senza tasse Bocconi oggetto di contenzioso" si legge chiaramente "ti ribadisco il mio dissenso perquanto concerne l'iscrizione all'università privata Bocconi per le medesime ragioni che ti feci già presente al sorgere della questione. Per quanto riguarda lo studio all'estero di cui non mi è mai stata chiesta alcuna opinione a riguardi ti esprimo comunque non solo il mio dissenso ma anche il mio più totale disappunto ritenendo A. ancora troppo giovane per trovarsi completamente da solo in un paese straniero per un lungo periodo di tempo" (docc. 7 e 14 convenuto).

Né a diverse conclusioni potrebbe portare la testimonianza resa in giudizio dal figlio A. il quale non è stato in grado di confermare l'esistenza di un previo accordo tra i genitori sulla sua iscrizione all'Università Bocconi limitandosi a riferire genericamente che il padre era a conoscenza del fatto che avrebbe sostenuto il test di ingresso e che era altresì d'accordo all'iscrizione, salvo poi aggiungere e confermare che tra i genitori era sorte discussioni sulla questione delle relativa spesa. D'altra parte che il padre fosse favorevole all'iscrizione del figlio all'università privata non è sufficiente a ritenere provata anche l'esistenza di una preventiva concertazione dei genitori sull'impegno di spesa.

Si osserva inoltre che in sede di memorie istruttorie e di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rivendicato il rimborso anche delle ulteriori spese sostenute per l'iscrizione del figlio al corso di laurea magistrale presso la medesima università privata, una volta conseguita la laurea triennale, senza nemmeno allegare, ancor prima che provare, l'esistenza di un preventivo accordo con l'ex marito su tale tipologia di spesa.

La domanda attorea va pertanto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

1) Rigetta la domanda;

2) Condanna G.L. alla refusione delle spese di lite in favore di E.G. che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA.

Conclusione

Così deciso in Novara, il 31 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2022.